

Progetto di modificazione alla Costituzione delle Spagne presentato alla nazione napoletana da un veterano della libertà (6 ottobre 1820)

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

ARTICOLO UNICO.

La nazione napoletana è libera, ed indipendente; e non può essere il patrimonio di veruna famiglia o di persona alcuna.

La sovranità risiede nell'universalità de' cittadini: quindi alla sola nazione appartiene il dritto di stabilire le sue leggi fondamentali.

CAPITOLO PRIMO.

De' diritti comuni a tutt'i napoletani.

ARTICOLO PRIMO. Sono garentiti a tutti i napoletani i seguenti diritti:

1.° L'eguaglianza de' diritti civili e politici, e l'inflizione delle medesime pene per gli stessi reati, senza veruna distinzione di persona.

2.° L'ammissione all'esercizio di qualunque funzione pubblica, carica o impiego, sì civile che militare, senza il concorso di condizioni diverse da quelle determinate dalla legge.

3.° La egual ripartizione delle contribuzioni e di qualunque pubblico tributo, secondo le facoltà di ciascuno.

4.° La libertà di andare, rimanere, partire senza poter essere arrestato, detenuto, o esiliato, ove non vengano osservate le formalità stabilite dalla legge.

5.° La libertà di stampare e pubblicare i proprii pensieri, senza che lo scritto possa essere sottoposto a censura, o esibizione prima che sia pubblicato. Salvo la responsabilità legale dopo la pubblicazione, e'l giudizio coll'intervento de' giurati, anche nel caso che vi sia luogo all'applicazione di pena correzionale.

6.° La libertà di professare ed esercitare liberamente il proprio culto, senza che alcun culto possa giammai divenire esclusivo, dominante o privilegiato.

7.° L'irrevocabilità delle alienazioni de' beni nazionali, qualunque sia la forma sotto la quale sono state fatte.

8.° L'inviolabilità della proprietà senza che il governo possa esigere il sacrificio di alcuna, se non per ragione d'interesse pubblico, riconosciuto da una legge, e mediante il pagamento prima della spropriazione, de' corrispondenti compensi anticipatamente convenuti, o legalmente estimati.

9.° L'intervento de' giurati, e la pubblicità della discussioni ne' giudizj penali per misfatto.

10.° La presentazione, sia individualmente, sia collettivamente, di petizione al Re, o al Parlamento, tanto per interesse generale dello stato, quanto per interesse privato de' cittadini.

11.° La istituzione della guardia nazionale per la difesa del territorio, per lo mantenimento della pace pubblica e per la garentia delle proprietà.

CAPITOLO II.

Dell'esercizio de' diritti politici

ART. 2. Ogni napolitano che giunto all'età di 21 anni compiuti si è fatto iscrivere sul registro civile del suo comune, esercita i diritti di cittadino.

La maggioranza politica per essere elettore o deputato è fissata a 25 anni compiuti.

ART. 3. Lo straniero diviene cittadino napolitano, quando, dopo di essere giunto all'età di 21 anni compiuti, e di aver manifestata la sua intenzione di stabilirsi nel regno di Napoli, è rimasto domiciliato nel regno per dieci anni di continuo.

ART. 4. Lo straniero che porta nel regno talenti, un'invenzione, o industria utile, o forma grandi stabilimenti può, con una legge, ottenere la naturalizzazione.

ART. 5. Lo straniero che ha servito dieci anni nell'esercito napolitano, o che durante lo stesso periodo ha esercitato funzioni pubbliche nell'ordine amministrativo, o giudiziario napolitano; o che ha ricevuto la decorazione dell'ordine d..... per servizj o civili, o militari, e che ha fatto avanti il sindaco del suo comune la dichiarazione di volersi stabilire nel regno di Napoli, è cittadino napolitano.

ART. 6. La qualità di cittadino napolitano si perde:

Per naturalizzazione in paese straniero.

Per accettazione, senza il permesso del governo napolitano, di funzioni, o pensioni offerte da un governo straniero.

Per affiliazione a qualunque corporazione straniera che suppone distinzione di nascita.

Per condanna a pene afflittive, e infamanti, o alla multa per delitto di contrabbando.

ART. 7. L'esercizio de' diritti di cittadino napolitano rimane sospeso.

Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, o di donatario, equiparato all'erede, detentore a titolo gratuito della intera successione d'un fallito, o di una parte di essa.

Per lo stato di servo salariato addetto al servizio della persona o della famiglia.

Per lo stato d'interdizione giudiziaria di accusa, o di contumacia.

ART. 8. Per poter esercitare i diritti civili in un comune bisogna pagare una contribuzione diretta nello stesso comune, ed aver acquistato in esso il domicilio con un anno di dimora, e non averlo perduto per un anno di assenza.

Chi non è cittadino Napolitano non può esercitare alcuna funzione pubblica nel regno.

ART. 9. La nobiltà antica, e nuova è abolita; i titoli e denominazioni feudali sono aboliti.

CAPITOLO III.

Del governo napolitano.

SEZIONE I.

ART. 10. Il governo napolitano è monarchico, e rappresentativo. La nazione è rappresentata da un Parlamento composto dal Re, da un Senato, e da una Assemblea di deputati.

SEZIONE II.

Del Re.

ART. 11. Il potere regio è delegato, ereditariamente alla razza regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura e senza esclusione delle donne, e de' loro discendenti, nel caso che i maschi si estinguano nella linea diretta.

ART. 12. La persona del Re è inviolabile e sacra.

ART. 13. Il Re è il capo supremo dello Stato; egli nomina agl'impieghi amministrativi, giudiziarij, e militari, uniformandosi alle regole d'eligibilità stabilite dalla legge.

ART. 14. Il Re nel suo innalzamento al trono, o quando diviene maggiore, presta alla nazione in presenza del Parlamento il seguente giuramento.

«Io giuro di essere fedele alla nazione ed alla legge, e di adoperare tutto il potere che mi viene delegato a mantenere la presente Costituzione.»

ART. 15. Il Monarca è maggiore a 18 anni compiuti. Giunto all'età di 14 anni compiuti, potrà assistere al consiglio, ma per sua istruzione soltanto.

La sua guardia è composta d'individui che hanno servito almeno due anni nell'armata di linea.

Niun corpo composto di stranieri può far parte della guardia del Monarca.

ART. 16. Il parlamento provvede allo splendore del trono con una lista civile, la cui somma è determinata in ogni cangiamento di regno, e per tutto il corso del regno.

ART. 17. La legge provvede inoltre a spese del tesoro nazionale, allo stabilimento de' membri della famiglia regnante.

ART. 18. I Principi e le Principesse della famiglia regnante, non si distinguono che da' loro nomi: essi non portano verun titolo feudale.

Verun appannaggio feudale può esser loro accordato.

ART. 19. Né il Re né l'erede presuntivo, possono mai comandare personalmente l'armata.

È necessario il consenso del Parlamento perché il Re e l'erede presuntivo possano uscire dal territorio del regno. Il Monarca, o l'erede presuntivo che uscissero dal regno senza il consenso del Parlamento sono considerati aver abdicato, e rinunciato di fatto a qualunque diritto ereditario alla corona.

ART. 20. La Principessa erede presuntiva della corona, o ch'è capace a divenirlo, non può contrarre matrimonio senza il consenso del Parlamento.

ART. 21. Il Re ha il diritto di far grazia, anche nelle materie correzionali, in tutti i casi ed in tutte le cause ne' quali l'azione penale si esercita in nome solo di S.M.

ART. 22. Non sarà mai innalzato monumento al Re durante la sua vita: quei che attualmente esistono saranno rispettati.

SEZIONE III.

Della Reggenza.

ART. 23. La reggenza è elettiva. Il diritto di eleggere il Reggente appartiene al Parlamento.

ART. 24. La reggenza del regno non conferisce alcun titolo sulla persona del Re minore.

ART. 25. La guardia della persona del Re minore è affidata alla madre: in mancanza della madre, sarà data ad elezione del Parlamento.

ART. 26. La composizione della reggenza, il modo di elezione, e le attribuzioni del Reggente saranno determinati dalla legge.

SEZIONE IV.

Del diritto di pace, e di guerra.

ART. 27. Il diritto di pace e di guerra appartiene alla nazione.

La, dichiarazione di guerra non potrà farsi che per decisione del Parlamento, la quale sarà pronunciata sulla proposizione formale e necessaria del Re, e quindi sanzionata da S.M.

ART. 28. Al Re soltanto appartiene il diritto di mantenere le relazioni politiche al di fuori, di condurre le negoziazioni, di sceglierne gli agenti, di fare tutti i preparativi di guerra, di distribuire le forze di terra e di mare, di regolarne la direzione in caso di guerra, di conchiudere e sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, e di alleanza, e altre convenzioni che S.M. crederà necessarie al bene dello Stato; ma tali trattati, e convenzioni non avranno effetto se non, sono approvati dal Parlamento.

ART. 29. I trattati di commercio sono discussi colle forme delle leggi.

ART. 30. Gli articoli palesi d'un trattato non possono mai essere distrutti, né modificati dagli articoli segreti.

ART. 31. Il Re non può cedere né permutare alcuna parte del territorio napolitano, né riunire allo stesso territorio alcuna parte conquistata o ceduta, senza l'approvazione del parlamento.

SEZIONE V.

Del Ministero.

ART. 32. L'azione del potere reale non si esercita che da' Ministri.

ART. 33. Il Re nomina e rinvoca i Ministri..

ART. 34. Il Ministero è composto di cinque dipartimenti: Dell'Interno, della Giustizia, degli affari Esteri, della Guerra e Marina, delle Finanze.

Il Ministro dell'Interno è presidente del Ministero.

ART. 35. I Ministri sono responsabili di tutti gli atti del governo. A quest'oggetto ogni atto del governo sarà sottoscritto dal Monarca, e contrassegnato dal Ministro di quel dipartimento al quale è relativo.

ART. 36. I ministri sono inoltre responsabili di tutti gli atti del loro Ministero che offendono la sicurezza dello Stato, la Costituzione, gl'interessi del tesoro pubblico, la proprietà, la libertà degli individui, la libertà della stampa, la libertà de' culti.

ART. 37. I Ministri possono essere accusati dall'Assemblea de' deputati per ragione degli atti del governo, o del loro ministero. In questi casi sono giudicati dal Senato.

ART. 38. Il Senato esercita, sia per definire il reato di cui un Ministro è accusato, sia per infligger la pena, un potere discrezionale.

ART. 39. Le forme della procedura, e del giudizio sono determinate dalla legge.

ART. 40. I Ministri, e i loro dipendenti possono essere perseguitati da' particolari per ragione de' danni ch'essi pretendono di avere ingiustamente sofferto per effetto degli atti del Ministero, o dell'amministrazione. La domanda è presentata all'Assemblea de' deputati, la quale decide se vi è luogo a procedimento. Ove il procedimento è autorizzato il giudizio avrà luogo avanti i tribunali ordinarj. Le forme della procedura contro i funzionari civili, e amministrativi saranno regolate da una legge.

ART. 41. Il Ministro della giustizia, depositario del sugello dello Stato, è incaricato di apporlo sulle leggi, ed atti del governo contrassegnati da' Ministri.

Egli è anche incaricato della promulgazione delle leggi la quale è fatta sempre in nome del Re.

CAPITOLO IV.

Del potere legislativo.

SEZIONE I.

Della formazione del potere legislativo, e delle sue attribuzioni.

ART. 42. La legge non può esser fatta che col concorso del Re, del Senato, e dell'Assemblea de' deputati, i quali compongono il Parlamento nazionale.

ART. 43. I Senatori, e i Deputati sono inviolabili; essi non possono essere attaccati, né perseguitati per le opinioni palesate nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 44. Il Parlamento è convocato dal Re per una sessione almeno in ogni anno. In mancanza di convocazione per parte del Re prima del 1.º ottobre il Parlamento si riunirà di pieno diritto al 1.º di novembre seguente.

ART. 45. Il Re proroga le sessioni del Parlamento con un messaggio, e ne determina la fine con un decreto contrassegnato da un Ministro.

ART. 46. Il Re può sciogliere l'Assemblea de' deputati. Ma perché la dissoluzione possa aver luogo, deve il decreto che la pronuncia convocare nel mese i collegi elettorali per una nuova elezione, e deve indicare la convocazione del Parlamento tra 20 giorni al più dopo l'epoca della convocazione de' collegi elettorali.

ART. 47. In caso, d'invasione del territorio per parte dello straniero, il Parlamento non può essere disciolto: ove no si trovasse riunito, il Re è obbligato di convocarlo.

ART. 48. Ciascuno de' tre rami del potere legislativo può esercitare l'iniziativa. Quando l'esercita il governo la proposizione è esposta, e la discussione è sostenuta da' Ministri, sia che essi soggano nel Parlamento come Senatori o Deputati, sia che essi non ne facciano parte.

ART. 49. La proposizione ch'è stata rigettata da uno de' tre rami del potere legislativo, non può essere nuovamente presentata nel corso della stessa sessione.

ART. 50. Dal giorno della convocazione del Parlamento, fino al 40.^{mo} giorno dopo la fine della sessione, veruna coazione personale può essere esercitata contro alcuno de' suoi membri.

ART. 51. Durante la sessione del Parlamento, niuno de' suoi membri può, tranne il caso di flagranza, essere perseguitato né arrestato per imputazioni penali, se l'Assemblea alla quale egli appartiene non abbia autorizzato il procedimento.

ART. 52. Niun corpo composto di stranieri può essere introdotto nel territorio napoletano senza consenso del Parlamento.

ART. 53. L'amnistia è un atto legislativo che appartiene al Parlamento.

ART. 54. Niuna imposizione diretta o indiretta, niuna tassa in danaro, niun tributo in derrate a profitto del tesoro nazionale, o della corona, niuna imposizione come fondo speciale per conto delle provincie, de' distretti, o de' comuni, non possono essere stabiliti né esatti; niuna proibizione di entrata o di sortita di derrate o merci, non può essere pronunciata; niun prestito non può aver luogo; niuna iscrizione di credito non può esser fatta; niuna leva di uomini per l'armata non può essere ordinata; il titolo delle monete non può essere cangiato, che in virtù d'una legge.

ART. 55. L'imposizione generale diretta non è votata che per un anno. Le imposizioni indirette possono essere votate per più anni.

ART. 56. Il *Budjet* di ciascun ministero è diviso in capitoli. Una somma destinata ad un capitolo non può esser invertita ad un altro capitolo senza una legge.

ART. 57. Il Senato, e l'Assemblea de' deputati possono in tempo di guerra manifestare e portare al governo il loro voto per la pace.

ART. 58. Ad ambedue le Assemblee del Parlamento appartiene il diritto d'interpellare i Ministri su qualunque fatto diplomatico, amministrativo, o militare, la cui conoscenza può essere utile a rischiarare l'opinione pubblica, o quella del Parlamento.

ART. 59. Ciascuna delle due Assemblee può, per via d'indagini, procedere, sia alla conoscenza de' fatti che debbono servire di base a qualche misura legislativa o giudiziaria, sia alla verifica della condotta o dell'incapacità d'un Grande Ufficiale della corona, e domandarne il di lui rinvio.

ART. 60. Le interpretazioni della legge richieste dalla corte di cassazione saranno date colle forme delle leggi.

SEZIONE II.

Del Senato.

ART. 61. I membri del Senato sono nominati dal Re: il loro numero non può oltrepassare i due terzi del numero de' Deputati.

ART. 62. I Senatori esercitano le loro funzioni durante la loro vita.

ART. 63. Non può essere nominato Senatore chi non è giunto all'età di 30 anni compiuti.

ART. 64. I Principi della famiglia regnante sono di diritto membri del Senato.

ART. 65. Al titolo di Senatore va unita una rendita di 6000 ducati, libera d'ipoteche, sia in beni stabili, sia in rendite sullo stato.

Nel caso d'insufficienza della proprietà, o della rendita, sarà con una legge provveduto, al compimento sia beni stabili, sia in rendite dello stato.

ART. 66. Il Senato è presieduto da uno de' suoi membri, nominato da lui, ed accettato dal Re.

ART. 67. Il Senato non può votare legalmente se non sono presenti almeno trenta Senatori.

ART. 68. Le sue sedute sono pubbliche; esso si forma in comitato segreto sulla domanda di dieci Senatori; ma le deliberazioni debbono pronunciarsi in seduta pubblica.

ART. 69. I Senatori possono essere Ministri, Ambasciatori, Grandi Uffiziali della corona, e possono servire nelle armate di terra, e di mare. Qualunque altra funzione stipendiata è incompatibile colla dignità di Senatore.

ART. 70. I Senatori non possono essere posti in istato d'arresto che dall'autorità del Senato.

I giudizi penali contro i Senatori sono attribuiti esclusivamente al Senato. La legge ne determina le forme del procedimento.

ART. 71. Il Senato non può riunirsi oltre il tempo delle sessioni che per l'esercizio di quelle attribuzioni giudiziarie le quali non richieggono il concorso dell'Assemblea de' deputati. Qualunque altro atto del Senato, fuori del tempo delle sessioni legislative, è illecito, e nullo di pieno diritto.

ARTICOLO TRANSITORIO

Prima formazione del Senato.

ART. 72. Il numero de' Senatori sarà di 45; de' quali 30 saranno eletti dall'Assemblea de' deputati, ed accettati dal Re. I quindici rimanenti saranno nominati da S.M.

Appartiene al Re il diritto di compiere in seguito, e successivamente il numero de' Senatori. L'elevazione alla dignità Senatoriale, è il compenso degli utili servizi renduti alla nazione.

SEZIONE III.

Dell'Assemblea de' deputati.

ART. 73. Il numero de' Deputati è in ragione di un Deputato per ogni 30,000 abitanti.

ART. 74. Ogni cittadino napolitano ch'è giunto all'età di 25 anni compiuti è eligibile.

ART. 75. L'Assemblea de' deputati verifica i poteri de' suoi membri, e pronuncia sulla validità delle elezioni contese.

ART. 76. Essa in ogni sessione sceglie nel proprio seno il suo Presidente, quattro Vice-Presidenti, e quattro Segretarij.

ART. 77. Le sedute de' Deputati sono pubbliche. L'Assemblea si forma in Comitato segreto sulla domanda di 15 Deputati, o su quella del Governo.

ART. 78. I Ministri, ed i funzionarj amministrativi, o giudiziarij rivocabili, possono essere eletti Deputati. Ma se un Deputato è nominato Ministro, o destinato a qualche carica amministrativa, e giudiziaria rivocabile, le sue funzioni di Deputato all'istante cessano di pieno diritto; e quel collegio elettorale che ne aveva fatta la nomina è convocato per procedere ad una nuova elezione. Il Deputato nominato Ministro o funzionario non perde il diritto all'egibilità.

ART. 79. Le funzioni di Deputato sono incompatibili colla qualità di contabile de' danari pubblici.

ART. 80. L'Assemblea de' deputati non può deliberare se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente.

ART. 81. Niuna deliberazione può prendersi in comitato segreto.

ART. 82. L'Assemblea de' deputati si rinnova in totalità ogni cinque anni, eccetto il caso di dissoluzione per atto del Re.

I Deputati che escono sono illimitatamente eligibili.

ART. 83. Gl'intendenti, ed i comandanti militari in capo non possono essere nominati deputati nelle provincie dove esercitano le loro funzioni.

ART. 84. Appartiene esclusivamente all'Assemblea de' deputati l'iniziativa nelle materie seguenti.

Contribuzioni pubbliche,

Leve di uomini,

Approvazioni delle dichiarazioni di guerra e ratifica de' trattati di pace,

Elezione d'una nuova dinastia quando la regnante si estingue,

Elezione del Reggente, e del tutore al Re minore, in mancanza della madre.

Consenso al matrimonio della Principessa che vuole conservare i suoi diritti all'eredità del trono.

ART. 85. Sono inoltre portati di preferenza all'Assemblea de' deputati: 1.º Il budget generale dello Stato, nel quale sarà indicata per approssimazione la somma degl'introiti, e sarà fatta la proposizione de' fondi da assegnarsi nel corso dell'anno a ciascun dipartimento: 2.º Il conto dell'introito, e dell'esito dell'anno o degli anni precedenti, colla distinzione de' diversi dipartimenti.

ART. 86. I comandanti di terra, e di mare possono essere accusati dall'Assemblea de' deputati ne' fatti che compromettono la sicurezza, o l'onore della nazione. In questi casi sono giudicati come i ministri.

ART. 87. I Deputati oltre le spese del viaggio, ricevono una indennità che è regolata dalla legge.

SEZIONE IV.

De' Collegi Elettorali.

ART. 88. È elettore ogni cittadino napolitano il quale ha 25 anni compiuti, ed adempie ad una delle seguenti condizioni:

1.º Se paga la contribuzione diretta,

2.º Se possiede una rendita tanto sullo Stato, quanto sui particolari,

3.º Se percepisce dal tesoro nazionale uno stipendio per carica pubblica,

4.º Se è membro di accademie, o di altre società scientifiche, o letterarie,

5.° Se è professore nelle università, ne' licei, o in altri stabilimenti di Pubblico insegnamento.

6.° Se esercita la professione di medico avvocato, notaro, o altra professione, o arte liberale in seguito di concorso o esame pubblico,

7.° Se è sindaco di un comune.

ART. 89. Pe' cittadini domiciliati nella città di Napoli la contribuzione enunciata nel numero 1° del precedente articolo, dev'essere non minore di ducati 70; la rendita enunciata nel numero 2.°, e lo stipendio, enunciato nel numero 3.° dello stesso articolo, debbon essere non minori di ducati 800 annui.

Pe' cittadini domiciliati ne' comuni capo luogo delle altre provincie il minimo delle somme indicate di sopra sarà.:

Per la contribuzione ducati » 60

Per la rendita » 600

Per lo stipendio » 600

Pe' cittadini domiciliati in tutti gli altri comuni del regno, il minimo delle suddette somme sarà:

Per la contribuzione » 50

Per la rendita. » 500

Per lo stipendio » 360

ART. 90. I Collegi elettorali si riuniscono ne' comuni capoluogo delle provincie.

Per ogni provincia vi è una sola Assemblea elettorale, e si compone degli elettori domiciliati nella stessa provincia.

Se l'Assemblea elettorale è troppo numerosa, si divide in due o più sezioni.

ART. 91. L'elezione è diretta, e si fa allo scrutinio di lista, ed alla maggioranza assoluta de' voti dell'intera Assemblea.

ART. 92. L'Assemblea elettorale sceglie nel proprio seno il presidente, i segretarj, ed i scrutatori.

ART. 93. Le operazioni dell'Assemblea elettorale sono limitate alla sola elezione de' Deputati. È vietato qualunque atto diretto ad un oggetto diverso.

ART. 94. Le sedute delle Assemblee elettorali non possono durare più di dodici giorni: il giorno decimoterzo sono sciolte di diritto, anche nel caso che le nomine non sieno terminate.

ART. 95. I Collegi elettorali si riuniscono sull'invito del presidente dell'Assemblea de' deputati, per nominare i Deputati che mancheranno nel corso di ciascuna sessione.

ART. 96. Con una legge particolare sarà provveduto all'esecuzione de' principi stabiliti negli articoli della presente sezione.

CAPITOLO V.

SEZIONE I.

Dell'Autorità giudiziaria.

ART. 97. La giustizia è amministrata da

Giudici di Circondario.

Tribunali Civili,

Corti di Giustizia,

Corte di Cassazione,
Tribunali Militari.

ART. 98. Il numero, e le attribuzioni di queste autorità sono determinati dalla legge.

ART. 99. Il Re nomina tutte le autorità giudiziarie.

ART. 100. Le autorità giudiziarie, meno quelle che compongono i tribunali militari sono irrevocabili ed inamovibili. Non possono essere traslocate senza il loro consenso, né possono essere dimesse che per condanna legale.

ART. 101. Niuno può essere distratto da' giudici che la Costituzione, e le leggi gli hanno assegnato.

ART. 102. I tribunali di eccezione, giammai ed in verun caso potranno essere creati.

Anche le quistioni relative agl'interessi della corona o a quelli delle pubbliche amministrazioni, sono giudicate da' tribunali ordinarij.

ART. 103. I tribunali non possono motivare i loro giudizj sulle determinazioni, interpretazioni, o regolamenti ministeriali.

ART. 104. Qualunque reato commesso da un militare sarà giudicato da' tribunali ordinari. Nel caso però che il militare è in campagna contra l'inimico, o, che il reato da lui commesso offende soltanto la disciplina ed i particolari doveri della milizia, allora è giudicato da' tribunali militari.

SEZIONE II.

Del Giurì.

ART. 105. Ne' giudizj penali per misfatto, la dichiarazione del fatto sarà pronunciata da un giurì: le leggi penali debbono determinare tutti i gradi di pena e di ammenda.

Il giurì oltre il fatto, dichiara il grado di colpabilità.

ART. 106. Ogni elettore è chiamato ad esercitare le funzioni di giurato.

ART. 107. Per comporre il giurì si prendono progressivamente 60 elettori sulla lista elettorale. L'accusato può ricusarne 24, senza indicarne il motivo. Lo stesso diritto appartiene al ministero pubblico. I dodici elettori che rimangono, compongono il giurì definitivo.

ART. 108. Se l'accusato è militare la terza parte del giurì sarà di militari.

ART. 109. La legge provvede al modo di esecuzione degli articoli della presente sezione, e determina ancora se oltre il giurì di giudizio, debba stabilirsi il giurì d'accusa.

CAPITOLO VI.

Dell'Autorità amministrativa

ART. 110. L'amministrazione civile del regno è divisa in provincie, in distretti, ed in comuni.

ART. 111. Gl'intendenti per le provincie, ed i sotto intendenti pe' distretti, sono nominati dal Re.

ART. 112. Presso ogni intendente, e presso ogni sotto intendente vi è un consiglio composto di cittadini nominati dagli elettori.

ART. 113. La municipalità di ciascun comune si compone del sindaco, di due eletti, e di un numero di decurioni proporzionato alla popolazione del comune.

ART. 114. Il sindaco, gli eletti, ed i decurioni sono nominati da' cittadini del comune che pagano una contribuzione diretta.

ART. 115. La nomina del sindaco ne' comuni la cui popolazione è di 5000 abitanti o più, è sottoposta all'approvazione del Re, ed è revocabile da S.M.

Ne' comuni dove la popolazione è minore di 5000 abitanti la nomina del sindaco è presentata all'approvazione dell'intendente, ed è revocabile da lui.

ART. 116. I membri de' consigli d'intendenza e sotto-intendenza, i sindaci, gli eletti, decurioni, sono nominati per cinque anni e sono illimitatamente eligibili, tranne il caso di non approvazione o di rivoça indicato nell'articolo precedente.

ART. 117. Il numero de' membri de' consigli d'intendenza, e di sotto-intendenza; le loro attribuzioni quelle de' sindaci eletti, e decurioni, ed il modo col quale debbono esercitarle, sono regolati dalla legge.

CAPITOLO VII.

Della Istruzione pubblica.

ART. 118. L'organizzazione dell'istruzione pubblica è regolata dalla legge.

ART. 119. La legge non può confidare l'istruzione pubblica ad un corpo religioso, ne può incaricare esclusivamente i ministri d'alcun culto.

ART. 120. Le accademie, le università, e gli stabilimenti di pubblica istruzione attualmente esistenti, sono conservati: qualunque cambiamento dee farsi con una legge.

CAPITOLO VIII.

Dell'Armata.

ART. 121. L'ubbidienza, è il carattere principale dell'armata: niun corpo armato può deliberare.

ART. 122. La guardia nazionale sedentaria è la nazione armata: essa non è sottoposta che alla legge, e ubbidisce alle sole autorità civili che ne sono gli esecutori.

ART. 123. La guardia nazionale non può essere posta in azione, in tutto, o in parte, che in virtù d'una legge.

ART. 124. L'armata, e la guardia nazionale messa in azione, sono soggette ai regolamenti di amministrazione pubblica.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali.

ART. 125. La pena della confisca de' beni è abolita.

ART. 126. Il diritto di petizione si esercita personalmente da uno, o più cittadini collettivamente: esso è vietato ai corpi.

Le petizioni possono essere dirette sia al Governo, sia al Senato, sia all'Assemblea de' deputati.

Ma non possono essere presentate di persona dai petizionarj.

ART. 127. Il debito pubblico è garentito.

ART. 128. I diritti de' creditori pe' contratti accettati da' Governi precedenti sono conservati.

ART. 129. Le pensioni ottenute per servizj pubblici e liquidate in conformità delle leggi, sono conservate.

ART. 130. I stipendj de' ministri del culto a carica dello stato, sono compresi nel *Budjet* d'un Ministro,

ART. 131. Appartiene al potere legislativo il diritto di accordare le ricompense nazionali.

ART. 132. I beni demaniali e quei che ritorneranno al demanio sono irrevocabilmente acquisto dello stato.

ART. 133. I diritti feudali e signorili, di qualunque denominazione e natura, non potranno giammai, e per alcuna causa, essere ravnivati.

ART. 134. La sola istituzione dell'ordine di è conservata: la decorazione di quest'ordine è portata di preferenza a qualunque altra del Re, e dai Principi della famiglia.

Niun altro ordine può essere istituito, o ristabilito che dalla legge.

ART. 135. La casa di qualunque persona che abiti sul territorio napolitano è un asilo inviolabile.

In tempo di notte niuno ha diritto d'introdurvisi, tranne il caso d'incendio, d'inondazione, o di ajuto chiesto da coloro che l'abitano. Di giorno vi si può entrare per quegli oggetti, e con quelle formalità che sono stabiliti dalla legge,

ART. 136. L'atto che ordina l'arresto di una persona non è esecutivo, se non contiene le seguenti indicazioni:

1.° Il motivo dell'arresto,

2.° La legge che autorizza il funzionario ad ordinarlo,

3.° Il nome del funzionario cui la legge dà tale facoltà.

Di questo atto dee farsi la notifica alla persona contro cui emana, e dee darsene copia nell'atto dell'arresto.

ART. 137. Ogni persona arrestata dev'essere interrogata nelle 24 ore dopo l'arresto. Dopo l'interrogatorio niun detenuto può esser posto in segreto, e può comunicare colle persone al di fuori della prigione, osservando le misure di precauzione adottate dalla legge.

ART. 138. Dopo tre mesi dal giorno della pubblicazione della presente Costituzione, saranno spediti a tutti i giudici i decreti della loro nomina a vita.

ART. 139. Con leggi particolari si provvederà all'amministrazione della Sicilia, ai suoi rapporti col regno di Napoli, di cui essa fa parte, e a tutto ciò che può contribuire alla forza riunita de' due paesi, ed al bene de' due popoli, i quali partecipano egualmente al beneficio della stessa Costituzione, e dello stesso Principe.

CAPITOLO X.

Della revisione della Costituzione.

ART. 140. Appartiene al potere legislativo il rivedere uno o più articoli della Costituzione.

ART. 141. L'atto contenente la dichiarazione di revisione, dev'essere adottato da due terzi de' Senatori e dei Deputati, e dev'essere sottoposto alla sanzione del Re.

ART. 142. I cangiamenti proposti, sono portati alla discussione della prima sessione del Parlamento; sono modificati, adottati, o rigettati nel modo stesso delle leggi.

ART. 143. Per causa di revisione l'Assemblea dei deputati sarà raddoppiata: a questo fine i collegi elettorali devono essere immediatamente convocati.

ART. 144. ed ultimo. I Deputati nominati per la revisione non possono prender parte ad alcun altro atto legislativo; si ritirano, subito che lo scopo della loro missione è adempiuto.

FONTE:

Progetto di modificazione alla costituzione delle Spagne presentato alla nazione napoletana da un veterano della libertà. 6 ottobre 1820, Napoli: dalla tipografia francese, 1820, pp. 30-53.